

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 182

Con richiesta di parere del (omissis) 2019 l'Avv. (omissis) rappresentava di essere proprietaria di un immobile ove ha stabilito il proprio studio ed ove sono presenti ulteriori stanze che la stessa ha deciso di locare a terzi.

Nell'ambito della ricerca di potenziali conduttori, aveva ricevuto la proposta da parte di un CAF interessato ad utilizzare una delle stanze quale 'punto di raccolta' delle 'pratiche' prima del loro invio alla sede centrale per la loro 'lavorazione'.

L'Avv. (omissis) rappresentava, altresì, che il predetto CAF le aveva prospettato la possibilità di 'supervisionare e gestire' questo 'punto di raccolta' a titolo meramente gratuito e senza instaurazione di rapporto lavorativo.

L'Avv. (omissis) chiedeva se tale situazione comportasse incompatibilità con la professione forense.

Il Consiglio

- udito il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè,

osserva

la fattispecie prospettata dall'Avv. (omissis) pone questioni di interesse generale:

- la prima afferisce alla possibilità per un avvocato di esercitare la propria attività professionale nei medesimi locali presso i quali svolge attività un CAF (centro di assistenza fiscale)
- la seconda afferisce alla possibilità per un avvocato di svolgere attività in favore di un CAF (centro di assistenza fiscale)- a titolo gratuito - avente ad oggetto la 'supervisione e gestione' dei c.d. 'punti di raccolta' delle pratiche destinate ad essere poi inviate alla sede centrale.

In ordine alla prima questione, il codice deontologico del 2014 (art. 37) prescrive il divieto per l'avvocato di offrire le proprie prestazioni professionali *"al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*.

Posto che, tradizionalmente, anche in vigenza del codice deontologico 1997, la giurisprudenza deontologica ha sempre ritenuto che detto illecito abbia natura di 'pericolo' e non di

'danno' e che sia sussistente in tutte le ipotesi in cui si crei "una situazione, anche logistica, funzionale a creare condizioni per un accaparramento di clientela conseguente ad una canalizzazione di potenziali utenti da convogliare sull'associazione e da acquisire come clienti dello studio professionale" (CNF parere 1/2013, ove viene richiamato il precedente parere 17/2011 e la sentenza 127/2008), allo stato non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento sopra indicato e spetterà *in primis* a ciascun avvocato valutare se la concreta situazione logistica possa presentare o meno i profili sopra indicati di illecito deontologico, tenendo conto - ad esempio - della presenza o meno di ingressi indipendenti ovvero della condivisione della porta di ingresso e di spazi comuni funzionali alle diverse attività svolte nello stesso immobile.

Con riferimento alla seconda questione prospettata, la legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247 disciplina (art. 18) espressamente le ipotesi di 'incompatibilità' tra l'esercizio dell'attività professionale con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato; pertanto, spetterà *in primis* all'avvocato valutare la natura dell'attività richiesta e la eventuale sussistenza di elementi qualificanti della subordinazione.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: **art. 37 CDF;** condivisione studio professionale - CAF - accaparramento clientela - sussiste